CAMERA DEI DEPUTATI N. **2986**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVANDOLI, BISA, CECCHETTI, MAFFIOLI

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo

Presentata il 25 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge istituisce la « Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo », con la finalità di promuovere una più diffusa consapevolezza dei rischi connessi al gioco d'azzardo e di rafforzare le attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Il disturbo da gioco d'azzardo rappresenta, infatti, una forma di dipendenza comportamentale che può incidere profondamente sulla vita delle persone, compromettendone l'equilibrio psicologico, le relazioni familiari, la stabilità economica e l'integrazione sociale. In realtà, le conseguenze del fenomeno non si limitano alla sfera individuale, ma si estendono alle famiglie e alle comunità, generando situazioni di indebitamento, disagio sociale, isolamento e vulnerabilità.

Negli ultimi anni il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, anche in conseguenza della diffusione delle piattaforme digitali e della crescente facilità di accesso alle diverse modalità di gioco. La portata del fenomeno è stata recentemente richiamata dalla Caritas nell'ambito dell'iniziativa nazionale « La tenda del buon gioco », promossa nell'ambito della campagna « Vince chi smette », durante la quale è stato evidenziato che nel 2025 la raccolta complessiva del gioco d'azzardo in Italia ha sfiorato i 165 miliardi di euro, a cui si aggiunge il mercato del gioco illegale, stimato in circa 20 miliardi di euro nello scorso anno. Si tratta di dati che confermano il carattere strutturale del fenomeno e che impongono una crescente attenzione da parte delle istituzioni sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.

Le organizzazioni impegnate nel contrasto della povertà e dell'esclusione sociale segnalano come gli effetti del gioco d'azzardo si manifestino con particolare intensità nelle situazioni di maggiore fragilità economica e sociale. Il gioco viene spesso percepito come uno strumento attraverso cui migliorare la propria condizione economica, ma finisce per aggravare condizioni già precarie, alimentando percorsi di impoverimento e indebitamento che coinvolgono non soltanto i giocatori, ma anche i loro familiari.

Particolare preoccupazione desta, inoltre, la crescente diffusione del gioco in rete, che consente un accesso continuo e immediato alle piattaforme di scommessa e di azzardo, aumentando l'esposizione al rischio soprattutto tra i giovani e tra le categorie più vulnerabili. In questo contesto, appare sempre più necessario promuovere iniziative di carattere educativo e culturale capaci di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi associati al gioco d'azzardo e di favorire comportamenti responsabili.

L'istituzione di una giornata nazionale dedicata a tali tematiche intende quindi offrire un'occasione di riflessione e approfondimento, coinvolgendo istituzioni, scuole, servizi sanitari, enti territoriali, associazioni e mezzi di comunicazione in un'azione condivisa volta a promuovere la prevenzione, a contrastare la diffusione delle dipendenze comportamentali e a far conoscere i servizi di assistenza e supporto presenti nel territorio.

In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la « Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo » e ne individua le finalità di sensibilizzazione, prevenzione e informazione. L'articolo 2 prevede la possibilità di promuovere, in occasione della Giornata nazionale, iniziative pubbliche e private finalizzate ad approfondire la conoscenza del fenomeno e a diffondere una cultura della prevenzione, valorizzando il contributo degli enti territoriali e degli enti del Terzo settore nelle attività di prevenzione, assistenza e sostegno a favore delle persone coinvolte e delle loro famiglie. L'articolo 3 riconosce il ruolo delle istituzioni scolastiche nella promozione di attività educative e formative sui rischi connessi al gioco d'azzardo e alle dipendenze comportamentali. Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo)

1. La Repubblica riconosce il giorno 22 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo, di seguito denominata « Giornata nazionale », e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sui rischi sanitari, sociali, economici e relazionali derivanti dal gioco d'azzardo, promuovendo la cultura della prevenzione, della legalità, della responsabilità individuale e collettiva e della tutela delle persone maggiormente esposte ai fenomeni di dipendenza comportamentale.

2. La Giornata nazionale è finalizzata a promuovere la conoscenza dei fattori di rischio associati al gioco d'azzardo, delle misure di prevenzione e dei percorsi di assistenza e cura disponibili presso il Servizio sanitario nazionale nonché a favorire il sostegno delle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie locali, gli enti del Terzo settore nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati possono promuovere iniziative quali incontri, dibattiti, conferenze, campagne informative, attività di formazione e altri

momenti di informazione e sensibilizzazione, anche a carattere internazionale, volte a diffondere la conoscenza dei rischi connessi al gioco d'azzardo e delle conseguenze derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo patologico, nonché a favorire la prevenzione e il contrasto delle forme di dipendenza comportamentale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte, in particolare, ai giovani, alle famiglie, agli educatori e alla cittadinanza, al fine di promuovere comportamenti consapevoli e favorire l'inclusione sociale delle persone coinvolte nonché di favorire la diffusione delle reti territoriali di supporto, dei servizi sociosanitari dedicati e delle attività di reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e delle linee guida vigenti, attività didattiche, iniziative educative, percorsi di approfondimento ed eventi finalizzati alla conoscenza dei rischi connessi al gioco d'azzardo e alla prevenzione delle dipendenze comportamentali.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con i servizi per le dipendenze, con le università, con gli ordini professionali interessati, con gli enti del Terzo settore e con le associazioni maggiormente rappresentative impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo.

3. Le iniziative promosse nell'ambito scolastico sono finalizzate a sviluppare nei giovani la consapevolezza dei rischi psicologici e sociali connessi al gioco d'azzardo, nonché a favorire l'educazione alla gestione responsabile delle risorse economiche, alla cittadinanza attiva e alla tutela della salute.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0202720